

Risposte alle obiezioni sulla legittimi-

tà della riforma legislativa sul Monopolio del-
le assicurazioni vita e alle eventuali richieste
di risarcimento di danni da parte di Stati e-
steri.

*Appunti sulla portata
italiana
della legge sul monopolio
delle assicurazioni sulla
vita, in rapporto delle
richieste delle Compagnie
straniere di assicurazioni*

La libertà di uno Stato indipendente di
modificare la propria legislazione interna è
estrinsecazione del principio di sovranità del-
lo Stato che non può trovare limiti all'infuori
degli impegni ^{presi} assunti coi trattati nei rapporti
internazionali.

I trattati e i protocolli ora vigenti niu-
na limitazione impongono allo Stato italiano nel
regolare all'interno la facoltà di esercizio in
una data attività economica.

I trattati che impegnano a non stabilire
divieti di importazione e di esportazione e di
transito, fanno ~~una~~ ^{una} espressa eccezione per i
divieti dipendenti dai monopoli.

Salvo l'obbligo di rispettare le disposizioni generali d'atti e trattati di commercio
L'articolo 6 del trattato di commercio

Stipulato dall'Italia, anche per



e navigazione con l'Austria Ungheria (11 feb=
braio 1906) ^{esplicitamente / finalmente alla riprend} è concepito nei seguenti termini:

"Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à ne pas entraver le commerce reciproque par
des prohibitions quelconques d'importation ou
d'exportation ou de transit."

"Des exceptions à cette règle, en tant
qu'elles soient applicables à tous les pays
ou aux pays se trouvant en conditions identiques,
ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

"a) pour les monopoles d'Etat actuellement
en vigueur ou qui pourraient être établis à
l'avenir."

~~Il~~ principio di eguaglianza di trattamen=
to fra nazionali e stranieri stabilito dai trat=
tati ^{per le assicurazioni} ~~è rigidamente osservato dalla legge sul
monopolio delle assicurazioni.~~

^{Quia} E' bene anzi ricordare che nella discusso=
ne ^{del disegno di legge portante provvedimenti per l'assicurazione delle assina} alla Camera dei Deputati, da parte di autore=
voli parlamentari, venne mosso appunto al Gover=
no italiano perché da alcuni si giudicò che le

Handwritten notes:
L'articolo...
L'articolo...
concepito:
(art. 5)

*La legge sul monopolio delle assicurazioni
vista è rigidamente interpretata dal*

Enrico

Esami sulla vita fatta dalla

Lo italiano, nel febbraio u. / 1




disposizioni della legge sul monopolio delle assicurazioni, indirettamente, nel loro complesso, e direttamente, nelle disposizioni che regolano il periodo transitorio, venivano a creare una posizione di favore ~~per~~ alle imprese straniere esercenti le assicurazioni nel Regno.

*Il giudice...
 del tutto infondato; perché...
 art. 145 del Codice di Commercio...
 le imprese nazionali godono di un trattamento di favore...
 art. 29 della legge sul monopolio delle assicurazioni...
 le condizioni...
 le operazioni di assicurazione nel Regno...
 art. 145 del Codice di Commercio*

La legge sul monopolio delle assicurazioni garantisce integralmente tutto il patrimonio che le imprese di assicurazione esercenti nel Regno potevano considerare a sé stesse acquisito, e per gli utili già realizzati sui contratti di assicurazioni conclusi nel Regno e per gli utili realizzabili dall'ulteriore corso della durata dei contratti stessi.

Lo Stato italiano avoca a sé l'esercizio delle assicurazioni sulla vita senza togliere cosa alcuna alle aziende esistenti nel Regno. La legge regola l'esercizio di siffatta attività economica soltanto per il futuro. Niuna disposizione del disegno di legge può essere invocata per trovare soltanto indizio di trasferimento di proprietà, di organizzazione, di clientela,

* art. 145 del Codice di Commercio



dalle imprese private di assicurazioni all'eri-
gendo Istituto Nazionale.

Lo Stato lascia alle imprese tutto il por-
tafoglio di affari acquisito, fino alla entrata
in vigore della legge sul monopolio, ed in li-
nea ereditativa consente, poi, anche con le dispo-
sizioni di carattere transitorio che le imprese
possano continuare non solo a sfruttare gli im-
pianti amministrativi delle loro aziende, ma
ad acquisire anche nuovi affari ed a realizzare
conseguentemente nuovi profitti per il futuro.

La condotta dello Stato italiano in con-

fronto degli interessi di cittadini di nazionalita-
tà straniera è stata incomparabilmente più equa
di quella tenuta, in condizione analoga, da altri
Stati: ad esempio dalla Svizzera. Invero, la
legge che regola l'assicurazione ^{mutua} obbligatoria
contro gli incendi nel Cantone dei Grigioni, ^{approvata}

*Con referendum popolare del 13. Giugno
alle imprese private
non proibisce la continuazione di
tale ramo di assicurazione, ma proibisce anche*

manata, nel 1907, prevede la rescissione anche
dei contratti in corso senza riconoscere alle
imprese esercenti l'assicurazione contro gli in-



~~cedi,~~ diritto a indennità di sorta. Così pu-

Assogiamente
re nella recente legge federale Svizzera, del

13 giugno 1911, sul monopolio di Stato delle

assicurazioni contro gli infortuni e l'invali-

dità, niuna disposizione ^{Vi' che} tutela ^{i legittimi interessi} l'interesse

delle ^{private di assicurazione} compagnie a continuare gli affari acqui-

siti sotto le condizioni della legislazione an-

teriore.

All'opposto, non solo la legge italiana

^{delle assicurazioni private} sul monopolio ^{vita}, ha riconosciuto il diritto

alle compagnie di assicurazione alla continua-

zione degli affari acquisiti, ma ha voluto an-

che garentire, in modo ampio e sicuro, la realiz-

zazione di tutti i profitti industriali, che le

imprese potevano sperare di realizzare sul por-

tafoglio ^{già} costituito, nel Regno. ^{A tal uopo la} Infatti, con

^{la} le disposizioni dell'art. 28, ^{della legge} mentre è garenti-

^{legge} to alle imprese di assicurazione che intendano

cedere il loro portafoglio, tutto il costo dei

contratti che non avesse trovato ancora ammor-

tamento, per la insufficiente durata di essi,

nelle quote di caricamento sui premi già per-
cetti dalle imprese, ~~si~~ ^{pr} provvede anche:

a) a rendere possibile al Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Istituto Nazionale ^{di assicurazioni} di provvede-
re con criterio industriale ^{nelle} a ~~dettare le norme~~

*nell'eventuale valutazione dei portafogli
che le imprese di assicurazioni intendessero
cedere all'Istituto stesso.*

~~che dovranno essere sancite da apposito decreto
reale per la valutazione dei portafogli delle
imprese di assicurazione, e per il riconoscimen-
to, quindi, di tutti quanti quegli utili indu-
striali che l'impresa ^{privata di assicurazione} legittimamente poteva spe-
rare di realizzare nella liquidazione del porta-
foglio degli affari costituiti nel Regno.~~

b) ad ovviare ai probabili inconvenienti di
una rapida liquidazione delle attività delle
imprese, temperando a tal fine l'obbligo del
versamento dell'ammontare delle riserve mate-
matiche con l'ammettere la surroga di garanzia,
che sia riconosciuta valida dal Consiglio di
Amministrazione.

Né solo della garanzia ~~integrale~~ di tutto
il valore del patrimonio materialmente costitui-



to dalle imprese di assicurazioni nel Regno, per bene posseduti e per legittimi utili sperati sull'insieme dei contratti ~~assunti~~ fino alla data di entrata in vigore della legge, e ammortizzanti successivamente nel tempo, si é preoccupato il legislatore italiano, ma perfino di prevenire possibili turbamenti di interessi di carattere personale e ~~restituzione~~ nella utilizzazione degli impianti amministrativi.

Infatti, le disposizioni che concernono il periodo transitorio di esercizio delle assicurazioni da parte dell'Istituto Nazionale e da parte delle imprese private di assicurazioni, permettono la graduale liquidazione di tutta l'organizzazione amministrativa.

Nel periodo decennale di continuazione dell'esercizio di assicurazioni, sotto regime di concessione, mentre le imprese provvederanno al graduale ritiro della loro attività produttrice

dal mercato italiano, potranno utilizzare la loro organizzazione, e ciò riuscirà conveniente in particolar modo alle imprese straniere, ~~per~~ ^{per} l'intensificazione della produzione ~~su~~ ⁱⁿ altri territori.

Le disposizioni transitorie, ~~come dice-~~
~~vamo~~ ^{pur} innanzi, consentono ^{anche}, in linea equita-
tiva, alle imprese attualmente esercenti le as-
sicurazioni nel Regno, di continuare a realiz-
zare profitti su nuovi affari di assicurazio-
ni per la durata di un decennio. Infatti, le
condizioni stabilite dagli articoli 29 e 30 del-
la legge sul monopolio consentono alle imprese,
autorizzate a continuare l'esercizio delle as-
sicurazioni, di tenere per il proprio portafoglio il 60 per cento di tutti i rischi assunti
vale a dire di realizzare almeno nella misura di
6/10, e per la durata di un decennio, tutti gli
utili di nuova gestione, conseguiti attualmente
dalle imprese, ~~e meno~~ ^{che} ~~garantiscono~~ ^{garantiscono} ^{anche} per
la quota di rischio che deve essere ceduta al-

Le disposizioni della legge, sopraindicate,



l'Istituto Nazionale un compenso che é rimune-
razione sufficiente delle spese che le compagnie
incontrano nell'acquisizione degli affari.

Lo è nell'incasso di premio

Riassumendo, le disposizioni della legge
sul monopolio delle assicurazioni:


a) garentiscono parità di trattamento alle
imprese nazionali ~~con~~ alle imprese strane =
re;

b) non violano niuna disposizione dei tratta-
ti che impegnano l'Italia nei rapporti interna-
zionali;

c) non consentono, in alcuna benché minima
misura, trasferimento di proprietà, di cliente =
la, di avviamento, di impianto dalle imprese
private all'Istituto Nazionale;

d) garentiscono alle imprese la libera dispo-
nibilità del patrimonio già costituito e la con-
tinuazione di tutti i contratti in corso;

e) agevolano la liquidazione amministrativa
e finanziaria delle imprese di assicurazioni
esercanti nel Regno;



f) consentono alle imprese di assicurazione la realizzazione integrale degli utili industriali che esse potevano considerare acquisiti al loro patrimonio per effetto dei contratti di assicurazione assunti nel Regno;

g) consentono di realizzare durante un decennio ulteriori utili nell'esercizio delle assicurazioni sulla vita alle imprese che intendono continuare le operazioni sotto il regime di concessione.

Infine, il Governo italiano, ispirandosi a criteri di opportunità e di equità, non ha creduto, come poteva legittimamente fare, di estendere all'Istituto Nazionale di assicurazioni, che avrà campo di azione in tutto il Regno, il diritto che con l'art° 16 della legge 30 dicembre 1906, N° 685, è conferito già alla Cassa Nazionale di Previdenza, Istituto di assicurazioni sociali, di esercitare anche altri rami di assicurazioni come ad esempio i